

Statuto associazione di promozione sociale CONDIVIVO

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n: 383, l'associazione di promozione sociale **Co-housing Condivivo** con sede in Rimini, via Sicilia, 2. La sua durata è illimitata. Il cambio di sede nello stesso Comune non modifica lo statuto fatto salvo l'obbligo di comunicazione tempestiva agli organi competenti.

Art.2 - Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro diretto e indiretto né durante la vita dell'Associazione né al momento dello scioglimento e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è dare vita ad esperienze innovative dell'abitare basate sui principi del co-housing, in particolare:

1. Proporre uno stile di vita basato sui principi della solidarietà, condivisione, rispetto dell'ambiente, decrescita dei consumi;
2. Incoraggiare la nascita di comunità intergenerazionali basate su un modello di convivenza attiva e aiuto reciproco ;
3. Promuovere l'abitare in immobili costruiti o ristrutturati secondo i canoni della bioedilizia e a basso consumo energetico, con parti e servizi comuni.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può:

- a) promuovere la modalità abitativa in co-housing quale raro esempio di sostenibilità su tre fronti: ambientale, sociale, economico;
- b) pubblicizzare e promuovere il co-housing tramite riviste, quotidiani, media locali e nazionali, volantini, pubblicazioni , il tutto sia in formato cartaceo che digitale. Tale attività di pubblicità e promozione potrà essere svolta anche tramite i social network e siti web.
- c) agevolare la condivisione delle esperienze tra residenti in co-housing al fine di mettere in comune il patrimonio che ciascuno ha accumulato nel proprio ambito;
- d) organizzare momenti di studio e di approfondimento delle conoscenze che riguardano i benefici e le problematiche del vivere insieme, sotto i vari aspetti;
- e) analizzare i vantaggi economici e ambientali del co-housing, al fine di proporlo come stile di vita possibile e auspicabile;
- f) agevolare le attività, gli scambi culturali, le iniziative di sostegno reciproco tra i propri membri, volte a rendere migliore la qualità della vita, e farne partecipe la cittadinanza;
- g) promuovere presso gli Enti locali e gli amministratori interessati alla pianificazione urbanistica la conoscenza dei benefici del co-housing in particolare per le categorie a rischio, al fine di stimolare l'erogazione di agevolazioni urbanistiche, contributi, incentivi e di strumenti normativi idonei;
- h) promuovere la realizzazione di progetti di abitazioni eco-sostenibili da destinare alla co-abitazione residenziale, con servizi da condividere e gestire insieme;
- i) promuovere, all'interno delle abitazioni, la realizzazione di progetti sociali (ad esempio micro-nido, educazione alimentare, ambientale, educazione al risparmio energetico, orticoltura, gruppi di acquisto solidale) rivolti sia ai soci che alla cittadinanza, nelle forme e nei modi che riterrà opportuni;
- j) promuovere, all'interno delle abitazioni, progetti di accoglienza temporanea di famiglie, minori o persone in difficoltà, attraverso il supporto formativo e specialistico delle istituzioni presenti nel territorio;
- k) promuovere attività idonee a sviluppare positive relazioni interpersonali volte a favorire la nascita e la crescita di comunità solidali;
- l) promuovere la sperimentazione all'interno del co-housing, di nuove forme di partecipazione e condivisione attiva, quali il metodo del consenso;
- m) organizzare attività culturali e iniziative volte a creare una cultura condivisa tesa all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, al risparmio energetico, al riciclo e al riuso, al trattamento dei rifiuti, alla valorizzazione e autoproduzione di alimenti agricoli biologici tipici locali;
- n) svolgere qualsiasi attività complementare attinente allo scopo sociale, quali incontri conviviali o raccolta fondi e qualsiasi altra azione idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Qualsiasi tipo di attività, interna od esterna all'associazione, dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni 5 anni, salvo conferma della carica da parte dell'assemblea.

Art.8 - L'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto;

in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) elezione tra i soci del Presidente,
- 2) elezione tra i soci del Consiglio direttivo,
- 3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- 4) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
- 5) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- 6) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo,
- 7) approvazione del programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- 2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da almeno 5 soci. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso);
- 4) il tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art.10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

Art.11 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12- Il Segretario

Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo ed ha il compito di:

- a) coordinare l'attività dell'associazione e i servizi connessi alla gestione della segreteria;
- b) provvedere alla esecuzione delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- c) redigere i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo che devono essere sempre approvati nella prima riunione successiva e archiviati presso la segreteria dell'associazione.

Art.13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito della tenuta dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, dei registri contabili, della stesura del rendiconto amministrativo.

Art.14 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the letters "AB", "SC", and "R".

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.16 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Il presente statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Luca Tontini *Luca Tontini*
 Piero Barbanti *Piero Barbanti*
 Silvia Capelli *Silvia Capelli*
 Fabrizio Giacomoni *Fabrizio Giacomoni*
 Tania Tornani *Tania Tornani*
 Chiara Guiducci *Chiara Guiducci*

